



Condizioni generali di assicurazione per automobili e autoveicoli per trasporto merci fino a 3,5 tonnellate (CGA)

Assicurazione di garanzia / Automobil Club Svizzera

Definizioni:

- Assicuratore – Solid Försäkring AB, Swiss Branch, una compagnia di assicurazioni specializzata in assicurazioni di garanzia, attiva in Svizzera
- Assicurato – persona fisica o giuridica, che risulta essere membro dell'Automobil Club Svizzera
- Contraente – Automobil Club Svizzera, che ha stipulato una polizza collettiva con l'assicuratore a beneficio degli assicurati
- Rappresentante dell'assicuratore – Mobile Garantie AG, che rappresenta l'assicuratore ed è autorizzato a riscuotere i premi e liquidare i danni a suo nome
- Certificato assicurativo – attestato di assicurazione per gli assicurati nel quale si riporta il veicolo assicurato
- Premio assicurativo – pagamento unico (premio unico) per l'assicuratore atto a garantire le prestazioni di garanzia contemplate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Art. 1 Garanzia per le parti

La garanzia si riferisce alle componenti descritte di seguito degli assemblaggi delle automobili o autoveicoli per trasporto merci descritti nel presente contratto per un peso complessivo non superiore alle 3,5t.

Motore

Parti: blocco cilindro, testata, guarnizione della testata, scatola dei motori a pistoni rotanti, scambiatore di calore dell'olio, alloggiamento dell'albero motore, interruttore pressione dell'olio, scatola dei filtri dell'olio, volano e spingidisco della frizione con corona dentata, cinghia dentata, tendicinghia e componenti in relazione con la circolazione dell'olio: punterie, punteria idraulica, bilanciere, pistone, asta dello stantuffo, anelli di pistoni, albero motore, carter del motore, supporti di banco, albero a camme, comando assi a camme, rullo di punteria, pompa dell'olio, biella, supporto biella, biella motrice, bicchierino, leva oscillante, collettore, circuito di feedback, ruota della catena di distribuzione, tendicatena della distribuzione, asta, valvole, molla valvole, guide valvole, sede valvole, ingranaggio valvole.

Cambio manuale e automatico

Parti: scatola cambio, convertitore di coppia, modulo di comando elettronico per cambio automatico e seguenti componenti interne: nastri freno, regolatore centrifugo, scatola collo cambio, staffa di fissaggio cambio, pattini, albero primario, pistone idraulico, dischi, albero ausiliario, pompa dell'olio, gruppo epicicloidale, ingranaggio satellite, forcella di selezione, componenti trasmissione selezione, albero selettore, ingranaggio centrale, unità di elaborazione, sincronizzatore, anello di sincronizzazione, comando tachimetro, albero secondario, ingranaggi.

Assali

Parti: scatola assali (anteriori e posteriori) inclusi i seguenti componenti: gabbia differenziale, pignone differenziale, scatola differenziale, dischi ingranaggio conico, corona dentata. Cuscinetti.

Alberi di trasmissione

Parti: albero cardanico, albero trasmissione, giunto di trasmissione e di sistemi di dinamica del veicolo come accelerazione antiscivolo (ASR/TCS), coppia frenata (ASD/ESD) e 4x4 automatica (4Matic), sensori di velocità e interruttore, modulo di comando elettronico, unità idraulica, accumulatore e pompa di carico, valvola di ritegno, pompa idraulica e alloggiamento, motorino ASR, sensore di angolo sterzo e sensori pedale.

Sterzo

Parti: comando sterzo meccanico, elettrico o idraulico, ammortizzatore dello sterzo, pompa idraulica.

Freni

Parti: cilindro principale, servofreno, pompa vacuum, cilindretto freno ruota, ripartitore forza frenante, limitatore forza frenante e parti dei sistemi antibloccaggio: modulo di comando elettronico, sensore velocità e unità idraulica.

Sistema di alimentazione

Parti: alternatore con regolatore, pompa del carburante, pompa di iniezione, carburatore, turbocompressore, le seguenti componenti del motore a iniezione elettronica: alloggiamento, corpo farfalla di accelerazione, interruttore farfalla di accelerazione, gruppo iniezione, iniettori, valvola avviamento a freddo, regolatore pressione carburante, accumulatore carburante, distributore carburante, sonda Lambda, valvola regolazione aria del minimo, misuratore massa aria, sensore flusso aria combustione, sensore MAP, relè, modulo comando, sensore temperatura, regolatore riscaldamento, regolazione regime del minimo.



Impianto elettrico

Parti: computer di bordo, alternatore con regolatore, motorino d'avviamento, le seguenti parti del sistema di accensione elettronico: sensore Hall, induttore, sensore battiti, trasmettitore PMS, relè, modulo di comando, interruttore accensione, bobine accensione, distributore e i componenti dell'impianto di climatizzazione: compressore, condensatore, ventola, evaporatore.

Sistema di raffreddamento

Parti: radiatore, radiatore riscaldatore, termostato, pompa acqua, radiatore per cambio automatico, ventilatore termostatico o con giunto viscoso, frizione della ventola e interruttore termostatico.

Parti elettriche legate ai comfort

Parti: motorino tergicristallo anteriore e posteriore, tergifari, motore riscaldamento e ventilatore, clacson, motore alzacrystallo, elemento di riscaldamento del lunotto, motore tettuccio scorrevole e i seguenti componenti della chiusura centralizzata: interruttore, solenoidi, motori di bloccaggio, moduli di controllo, impianti di navigazione previsti dal produttore, radio e telefono, dispositivo di immobilizzazione, tempomat, regolazione sedili elettrica e memoria posizione, retrovisore interno ed esterno impostabili e riscaldabili elettricamente.

Telaio

Parti: traversa anteriore, assale posteriore, barra stabilizzatrice, braccio di accoppiamento trasversale, barra di accoppiamento, fuso a snodo, montante sospensione, alloggiamento montante sospensione, molla elicoidale, ammortizzatore, correttore automatico di assetto.

Circuito di scarico

Parti: tubo discendente di scarico.

Sistemi di sicurezza

Parti: airbag e pretensionatori, sensore elettronico e propellente pirotecnico.

- 1.1. La garanzia riguarda inoltre le guarnizioni, gli anelli di tenuta, paraolio, tubi, tubazioni, candele e candelette di preriscaldamento, qualora le suddette componenti siano in relazione con un sinistro da risarcire a una delle parti citate nell'Articolo 1, perdano la loro funzionalità e la loro sostituzione sia tecnicamente necessaria.
- 1.2. Non sussiste alcuna garanzia per:
 - a) componenti non autorizzate dal produttore;
 - b) carburante e adiuvanti, come benzina, agenti chimici, cartucce filtranti, antigelo, fluido idraulico, oli, grassi e altri lubrificanti;
 - c) tutte le componenti descritte direttamente o indirettamente, anche qualora appartengano ad assemblaggi.

Art. 2 Contenuto della garanzia, eccezioni

- 2.1. Qualora un componente perdesse la propria funzionalità a causa di un danno insorto durante il periodo di garanzia e si renda, quindi, necessario un lavoro di riparazione, l'assicurato ha diritto a veder eseguita la riparazione nella misura prevista dalle presenti condizioni.
- 2.2. Non sussiste alcuna garanzia, senza riguardo alle cause concomitanti, per danni:
 - a) causati da incidente, ovvero un evento esterno che ha direttamente esercitato una forza meccanica;
 - b) causati da azioni colpose o intenzionali, sottrazione, in particolare furto, uso non autorizzato, rapina e appropriazione indebita, per effetto diretto di azioni da parte di animali, temporali, grandine, fulmini, terremoti, valanghe, caduta massi o allagamenti, nonché incendio, esplosione o azioni terroristiche;
 - c) causati da eventi bellici di qualsivoglia sorta, guerra civile, disordini interni, scioperi, serrate, confische o altri interventi regali o nucleari;
 - d) per i quali deve intervenire o interviene un terzo diverso dal produttore, fornitore, venditore (ad esempio per errori di produzione, fabbricazione, costruzione o organizzazione, garanzia per pezzi di ricambio, ecc.) per contratto, anche incarichi di riparazione (ad esempio: errori di riparazione in caso di riparazione anticipata) o per altri contratti di manutenzione, garanzia e/o assicurazione (anche ad esempio per compiacenza del produttore); soprattutto danni seriali con o senza ritiro dal mercato da parte del produttore
- 2.3. Non sussiste alcuna garanzia per danni
 - a) causati dall'utilizzo di carburante non appropriato, mancanza di olio o surriscaldamento;
 - b) che insorgono a causa di carichi sull'asse o sul rimorchio del veicolo maggiori di quelli consentiti dal produttore;
 - c) prodotti dalla partecipazione a manifestazioni automobilistiche di carattere competitivo o da esercitazioni ad esse relative;



- d) causati dalla modifica della costruzione originale del motoveicolo (ad esempio il tuning) o dall'aggiunta di componenti estranee o accessorie che non sono state autorizzate dal produttore;
- e) dall'inserimento di un oggetto che necessita di riparazioni, tranne nel caso in cui il danno non sia in relazione alla necessità della riparazione;
- f) a veicoli che sono stati utilizzati dall'assicurato almeno temporaneamente per trasporto professionale di persone o merci o siano stati noleggiati a scopo professionale a gruppi variabili di persone;

2.4. Una prestazione di garanzia presuppone che

- a) il lavoro di manutenzione e ispezione prescritto dal produttore sia stato e sia rispettato. Su richiesta, esso è da allegare alla fattura originale.
- b) siano state rispettate le indicazioni del produttore descritte nelle istruzioni per l'uso del veicolo;
- c) siano stati tempestivamente comunicati interventi o altri influssi e un difetto o uno scambio di contachilometri;
- d) il danno coperto da garanzia sia stato comunicato tempestivamente e prima dell'inizio della riparazione; a ogni modo entro 5 giorni dall'evento;
- d) non si siano violate le disposizioni per la procedura (Art. 5).

Art. 3 Campo di applicazione della garanzia

L'assicurazione è valida in Svizzera, nel principato del Liechtenstein e anche nel territorio dell'Unione economica e monetaria europea, in caso di soggiorno prolungato (massimo 1 mese) al di fuori di tale territorio, è valida per l'Europa in senso geografico, esclusa l'Ucraina, la Russia e gli stati CSI.

Art. 4 Entità della garanzia, partecipazione alle spese

- 4.1 La garanzia copre la riparazione delle parti garantite mediante sostituzione o riparazione, inclusi i costi di manodopera in base al valore del tempo di manodopera del produttore. Qualora i costi della riparazione superassero l'unità di cambio, il diritto di garanzia si limita al valore di tale unità, inclusi i costi di montaggio e smontaggio.
- 4.2 I costi del materiale coperto da garanzia vengono risarciti al massimo in base ai suggerimenti di prezzo non vincolanti del produttore e dalla prestazione dell'assemblaggio danneggiato al momento della riparazione nella maniera seguente:

Numero di chilometri	Copertura fino a un massimo
Fino a 50.000 Km	100%
Fino a 60.000 Km	90%
Fino a 70.000 Km	80%
Fino a 80.000 Km	70%
Fino a 90.000 Km	60%
Fino a 100.000 Km	50%
Oltre 100.000 Km	40%

L'assicurato assume l'eventuale differenza come franchigia.

4.3. Non rientrano nella garanzia

- a) i costi per i lavori di verifica, misurazione e regolazione, se non in relazione al danno coperto da garanzia;
 - b) la sostituzione di danni conseguenti diretti o indiretti, ad esempio costi di rimorchio, deposito o veicolo a noleggio, ecc.
- 4.4. Qualora vengano eseguite contemporaneamente riparazioni coperte dalla garanzia e altre non coperte e/o ispezioni, la durata delle riparazioni coperte da indennizzo viene comunicata con l'aiuto dei valori relativi al tempo di manodopera forniti dal produttore.
 - 4.5. Il diritto di garanzia si limita al valore attuale del veicolo al momento del danno. Qualora il prezzo di acquisto del veicolo fosse stato inferiore rispetto al valore corrente del veicolo al momento del danno, il diritto di garanzia si limita al prezzo di acquisto. Diversamente, per i veicoli a partire da un'età di 7 anni, l'indennità massima riconosciuta per sinistro è pari a CHF 6.000,00.
 - 4.6. Qualora sia stata introdotta una franchigia speciale nella garanzia, la sostituzione comunicata in conformità alle disposizioni di cui sopra viene ulteriormente ridotta dell'importo concordato.



- 4.7. La garanzia non giustifica pretese di recesso (rescissione del contratto di acquisto), diminuzione (riduzione del prezzo d'acquisto) e risarcimento danni al posto della prestazione.

Art. 5 Esecuzione della garanzia

- 5.1. L'assicurato deve comunicare il danno immediatamente, al massimo entro 5 giorni dall'accaduto e sempre prima dell'inizio delle riparazioni, al rappresentante dell'assicuratore e mettere a disposizione il veicolo per la riparazione. Il rappresentante dell'assicuratore ha la facoltà di nominare un'officina di riparazione idonea. Qualora la violazione del presente obbligo da parte del beneficiario della garanzia ostacoli l'accertamento o la portata del danno coperto da garanzia, l'assicuratore non è tenuto alla prestazione.
- 5.2. La fattura della riparazione deve essere presentata al rappresentante dell'assicuratore entro un mese dalla data della fatturazione. Sulla fattura devono risultare chiaramente visibili i lavori eseguiti, i prezzi delle parti di ricambio e della manodopera con valori indicativi dell'orario di lavoro.
- 5.3. L'assicurato deve trasmettere le informazioni necessarie per l'accertamento del danno e permettere in ogni momento la verifica delle parti danneggiate. Le parti sostituite devono essere a disposizione dell'assicurato qualora ne facesse richiesta.
- 5.4. L'assicurato deve inoltrare una comunicazione scritta relativa al danno e presentare o inoltrare anche come prova un giustificativo originale sui lavori di manutenzione eseguiti.
- 5.5. L'assicurato deve ridurre il danno in base alla possibilità e seguire pertanto le istruzioni dell'assicuratore.

Art. 6 Durata della garanzia, estensione della garanzia

- 6.1. La garanzia per le auto usate inizia nel momento pattuito e termina allo scadere della durata della garanzia senza necessità di alcuna comunicazione.
- 6.2. Un prolungamento necessita di una nuova accettazione per iscritto e deve essere richiesto alla scadenza della durata della garanzia originaria dall'assicurato.

Art. 7 Cessione

In caso di cessione del veicolo provvisto di assicurazione, i diritti assicurativi passano all'acquirente del veicolo, a condizione che quest'ultimo sia residente in Svizzera o nel principato del Liechtenstein. Qualora, in occasione del passaggio di proprietà, il nuovo proprietario non informasse l'assicuratore o il rappresentante dell'assicuratore entro il termine di un mese dall'acquisto che non desidera mantenere l'assicurazione, quest'ultima ha effetto fino alla sua scadenza naturale.

Art. 8 Perdita del diritto assicurativo

Tutti i diritti derivanti dalla garanzia dopo sei mesi dal manifestarsi del sinistro decadono.

Art. 9 Diritti legali per difetto di produzione

I diritti legali dell'assicurato per i difetti di produzione rimangono invariati.

Art. 10 Scadenza del premio assicurativo

Il premio assicurativo è riportato sul certificato di assicurazione e viene calcolato come premio unico. Il premio si considera subito maturo; qualora il premio assicurativo non venga pagato, l'assicuratore o il suo rappresentante (Mobile Garantie AG, Dübendorf) richiede agli assicurati per iscritto il pagamento entro 14 giorni, con descrizione delle conseguenze del ritardo. Le sollecitazioni sono soggette a spese. Se il sollecito non ottiene gli esiti desiderati, la copertura assicurativa viene annullata; ciò viene comunicato per iscritto all'assicurato.

Art. 11 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni devono essere fatte pervenire esclusivamente al rappresentante dell'assicuratore, Mobile Garantie AG, Schossacher 12, 8600 Dübendorf.

Le comunicazioni del rappresentante della compagnia di assicurazione saranno spedite all'indirizzo più recente comunicato dall'assicurato.



Art. 12 Foro competente

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. L'unico foro competente è quello della città di Zurigo.

Art. 13 Basi giuridiche

Inoltre, ai fini della presente assicurazione sono valide le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), incluse le disposizioni dell'LCA vincolanti entrate in vigore il 1° gennaio 2006.